

INTERVENTI E PROVVEDIMENTI IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il documento ricorda in sintesi gli interventi dovuti dai proprietari degli immobili in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) o di altri materiali contenenti amianto, le azioni attuabili dai Comuni a seguito di segnalazioni di coperture in cemento-amianto, le collaborazioni possibili da parte dell'ARPAV, le competenze dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle Aziende Ulss.

1) Proprietario dell'immobile

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che si svolge all'interno dell'edificio, dopo aver accertato la presenza di materiali compatti contenenti amianto, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, provvede a :

- attuare un programma di controllo e di manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti;
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e di coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
- tenere una idonea documentazione dalla quale risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto.

Per la valutazione oggettiva dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto, prevista nel D.M. 06/09/94, risulta opportuno ricorrere a procedure di valutazione a larga diffusione. A tale scopo la DGRV n. 265/11 propone, nell' Appendice 2, I, il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.

Il Protocollo si compone di una serie di parametri di verifica ai quali assegnare un punteggio. I valori di ogni singolo parametro vengono sommati tra loro, ad eccezione dell'indice di vetustà (I), ossia l'età della copertura, che invece è il fattore moltiplicativo della somma degli altri indicatori . Il risultato della formula è denominato "Indice di Degrado" I.D.

Nella seguente tabella si riportano le azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile deve intraprendere in relazione al valore determinato dall'Indice di Degrado:

ID inferiore o uguale a 25	Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale
ID compreso tra 25 e 44	Esecuzione della bonifica entro 3 anni
ID uguale o maggiore a 45	Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi

Per quanto riguarda i materiali contenenti amianto in ambiente interno, la DGRV n. 265/11 propone la procedura definita nell' Appendice 2, II, della DGRV. 265/11 – Sistema di valutazione del rischio Versar.

Gli indicatori considerati da tale sistema fanno capo a due distinte tipologie di parametri: fattori di danno e fattori di esposizione. A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore. Riportando la somma dei punteggi su grafico si determina la classe di urgenza per l'intervento correttivo.

2) Comune

Il Comune, nel caso di segnalazioni di coperture in cemento amianto sul territorio comunale e/o di verifiche dirette da parte degli Uffici competenti del Comune stesso, acquisisce dai soggetti interessati la valutazione sullo stato di conservazione delle coperture. Come strumento operativo di valutazione la DGRV n. 265/11 propone il Protocollo di cui alla Appendice 2 dell' Allegato A.

A seguito di tale valutazione vi possono essere tre tipi di situazione:

1. l'indice di degrado rientra fra i valori che come azione conseguente non richiedono un intervento di bonifica e prevedono la rivalutazione con frequenza biennale;

2. l'indice di degrado rientra fra i valori che come azione conseguente prevedono la bonifica della copertura. In tal caso il Comune richiede al proprietario della copertura di far redigere il Piano dei Lavori di bonifica da parte di ditta specializzata;
3. a seguito della determinazione dell'indice di degrado non vengono individuate con precisione le misure/azioni da intraprendere da parte del proprietario. In questo caso il Comune può definire idonee prescrizioni per la messa in sicurezza anche previa richiesta di parere all'ARPAV.

Successivamente il Comune provvede alla verifica della messa in atto delle azioni individuate/previste a seguito della valutazione e/o delle prescrizioni impartite.

3) ARPAV

Il Comune può richiedere all'ARPAV parere sulla valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto fornita dal proprietario dello stabile.

In situazioni particolari (es. crollo di un edificio, incendio con possibile presenza di fibre aerodisperse), l'ARPAV può eseguire indagini ambientali, in particolare a seguito di richiesta da parte dei Comuni.

In relazione ai rifiuti combustibili e non, generati dagli eventi sopra citati (incendio, crollo di edifici ecc.), il Comune, al di là delle competenze che l'articolo 192 del D.Lgs 152/2006 affida al Sindaco in merito all'emanazione di ordinanza con la quale dispone ai soggetti interessati la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, può concordare con ARPAV eventuali preventive disposizioni di messa in sicurezza ed eventuali ulteriori interventi di bonifica secondo quanto previsto dalla Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs n 152/2006.

Presso l'ARPAV sono presenti i laboratori del CRA (Centro Regionale Amianto, Polveri e Fibre) nei quali vengono effettuate:

- Analisi per la determinazione qualitativa e quantitativa di fibre di amianto in materiali mediante Microscopia ottica ed elettronica, diffrazione;
- Analisi di rifiuti contenenti amianto che possono essere stati smaltiti in modo non idoneo e/o in discariche non conformi.

4) SPISAL

Le competenze dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle Aziende Ulss, in caso di presenza di materiali contenenti amianto, riguardano la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori addetti alla bonifica di tali materiali.

Ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 81/08) i lavori vanno eseguiti esclusivamente da Ditte specializzate ed autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto, predispone un Piano di lavoro.

Il Piano va inviato al Servizio SPISAL dell'Ulss competente per territorio di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Servizio lo valuta e se non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano di Lavoro il datore di lavoro può eseguire i lavori.